



Roma, 20.10.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000009006/AG
Oggetto: COVID-19: DPCM 13 e 18 ottobre 2020. D.M. Lavoro agile nelle PA.
Circolare n. 12569
Sito si
4.1
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

**COVID-19:
Pubblicati in Gazzetta i DPCM 13 e 18 Ottobre 2020.
Firmato D.M. su lavoro agile nelle PA.**

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».* (GU n. 253 del 13-10-2020).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Mda COVID-19.* (GU n. 258 del 18-10-2020)

DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sulle nuove regole del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, firmato in data 19 ottobre 2020.

Si informa che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i DPCM del 13 (cfr. all. 1) e del 18 ottobre 2020 (cfr. all. 2) sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19. Si precisa che il DPCM del 18 ottobre ha apportato soltanto alcune modifiche al precedente DPCM del 13 ottobre.

Di seguito si illustrano le misure di interesse che sono efficaci fino al 13 novembre p.v.

Utilizzo mascherine

È disposto l'obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

A tal fine, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono esclusi dai citati obblighi:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- i bambini di età inferiore ai sei anni
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo dei dispositivi di protezione si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

Distanziamento tra persone

È confermato l'obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS). Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Congressi

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.

Riunioni nelle P.A.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Con riguardo all'applicabilità di

tale misura alle Assemblee elettorali ed alle riunioni dei Consigli Direttivi degli Ordini, la Federazione ha provveduto ad inoltrare uno specifico quesito al Ministero ed avrà cura di fornire indicazioni al riguardo non appena il Dicastero avrà reso i chiarimenti richiesti.

Formazione

Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Università

Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18 del DPCM 13 ottobre, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del DPCM 13 ottobre.

Obbligo per le Asl di caricare codici positività segnalati da Immuni

Al fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

Attività commerciali al dettaglio

Sono state confermate le misure riguardanti le attività commerciali al dettaglio. Pertanto, tali attività si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 13 ottobre. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure stabilite per gli esercizi commerciali di cui all'allegato 11 del DPCM del 13 ottobre.

Per quanto riguarda **i servizi in farmacia**, continuano a valere le indicazioni a suo tempo già fornite con la circolare 12337 del 23.06.2020.

Attività professionali

Anche per le attività professionali sono confermate le misure previste dai precedenti DPCM e quindi si raccomanda che:

- a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Informazione e prevenzione

Il **personale sanitario** si deve attenere alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

È raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'allegato 19 del DPCM del 13 ottobre.

Negli **uffici delle pubbliche amministrazioni** devono essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui al citato allegato 19.

È ribadito che nelle **pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Lavoro agile PA

Le **pubbliche amministrazioni** devono anche assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità e devono incentivare il **lavoro agile** con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50% di cui all'art. 263, comma 1, del D.L. 34/2020 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.07.2020).

In proposito, si segnala che il 19 ottobre u.s. è stato firmato **il decreto ministeriale sullo *smart working* nelle PA** (cfr. all. 3).

Si riporta sinteticamente il contenuto:

- i dirigenti assicurano il lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività da poter svolgere a distanza, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale e con modalità semplificate ancora fino al 31 dicembre 2020; a tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, anche in base alla loro capacità organizzativa e tecnologica, garantendo comunque l'accesso, la qualità e l'effettività dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- deve essere assicurata massima flessibilità di lavoro con turnazioni e alternanza di giornate lavorate in presenza e da remoto, comunque nel rispetto delle misure

sanitarie e dei protocolli di sicurezza, anche prevedendo fasce di flessibilità oraria in entrata e in uscita;

- si adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile per verificare l’impatto sui servizi e le attività e si monitorano le prestazioni rese in *smart working* anche in base alle segnalazioni di utenti e imprese;
- il lavoro agile è senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità senza maggiori carichi di lavoro; ai lavoratori sono garantiti tempi di riposo e diritto alla disconnessione; inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera;
- l’amministrazione favorisce il lavoro agile nei confronti dei genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 14 per contatti scolastici (art. 21-bis D.L. 104/2020), nonché dei lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
- nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, il lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile; nel caso in cui non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, il lavoratore è comunque tenuto a svolgere le mansioni diverse e di uguale inquadramento assegnate dal dirigente per agevolare il lavoro agile;
- le PA si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
- nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità: condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, presenza di figli minori di 14 anni, distanza tra la zona di residenza/domicilio e la sede di lavoro, numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e relativi tempi di percorrenza;
- le PA organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Altre misure

È ribadito che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Si segnala che sono presenti disposizioni anche in materia di scuola, sport e ristorazione.

Sono previste, inoltre, disposizioni in materia di ingresso in Italia, spostamenti da e per l'estero, obblighi dei vettori e degli armatori, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea, nonché ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità.

Tra gli allegati al DPCM del 13 ottobre 2020 di maggior interesse per il settore e/o per gli Ordini professionali, si segnalano:

- l'allegato 9, contenente le *“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020”*, aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020;
- l'allegato 10, relativo ai *“criteri per i Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”*;
- l'allegato 11 sulle *Misure per gli esercizi commerciali*;
- l'allegato 12, che riporta il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020*;
- l'allegato 19, relativo alle *Misure igienico-sanitarie*.

Facendo seguito alla circolare federale n. 12541 dell'8.10.2020, si informa che è stata inviata ai prefetti una circolare del Ministero dell'Interno, che fornisce alcuni chiarimenti in merito al D.L. 125/2020 del 7 ottobre u.s., in relazione ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale.

In particolare, sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)